

Regolamento comunale per le attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista.

Deliberazione del C.C. n. 119 del 23/12/1996

Deliberazione del C.C. n. 19 del 28/02/1997

Deliberazione del C.C. n. 154 del 18/12/2000

Deliberazione del C.C. n. 100 del 23/09/2004

INDICE

- Art. 1 - Autorizzazione all'esercizio**
- Art. 2 - Diniego di autorizzazione**
- Art. 3 - Domanda di autorizzazione**
- Art. 4 - Qualifica professionale**
- Art. 5 - Trasferimenti**
- Art. 6 - Subentri**
- Art. 7 - Ampliamento di superficie**
- Art. 8 - Forme di esercizio dell'attività**
- Art. 9 - Decadenza - revoca - sospensione**
- Art. 10 - Intestazione e natura dell'autorizzazione**
- Art. 11 - Obblighi di esposizione**
- Art. 12 - Distanze tra gli esercizi**
- Art. 13 - Commissione comunale**
- Art. 14 - Igiene del locale**
- Art. 15 - Particolari osservanze igieniche**
- Art. 16 - Tessera sanitaria**
- Art. 17 - Igiene del personale**
- Art. 18 - Impiego di prodotti cosmetici**
- Art. 19 - Attività non soggette al regolamento**
- Art. 20 - Orari degli esercizi**
- Art. 21 - Attività istruttoria e di controllo.**
- Art. 22 - Sanzioni**
- Art. 23 - Disposizioni transitorie**
- Art. 24 - Norme finali**

Art. 1 - Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetista e centro abbronzatura / solarium e' subordinata al rilascio di autorizzazione del dirigente.

2. Il dirigente provvede al rilascio della autorizzazione previo parere favorevole sulla idoneità igienico/sanitaria del locale da parte del competente organo del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la commissione comunale di cui al successivo art. 13, ed alle condizioni previste dalle leggi 161/63, 1142170 e successive modifiche e integrazioni, e dal presente regolamento.

3. Le autorizzazioni sono di quattro specie:

- barbiere quale attività solo per uomo relativa al taglio dei capelli e barba e servizi complementari;
- parrucchiere uomo/donna quale attività di acconciatura e taglio dei capelli e barba, applicazione parrucche e servizi complementari; in questa categoria rientrano gli acconciatori e i parrucchieri comunque denominati (acconciatore maschile e femminile, acconciatore unisex, acconciatore maschile, acconciatore femminile, parrucchiere per signora, parrucchiere per uomo, e simili);
- estetista quale attività di prestazioni sulle superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, escluso lo scopo terapeutico (art. I legge 1190 e successive integrazioni e modificazioni)
- centro abbronzatura / solarium quale attività svolta attraverso l'uso di lampade UVA sia con che senza intervento alcuno del personale addetto esclusivamente alla riscossione del canone per l'uso delle apparecchiature.

Art. 2 - Diniego di autorizzazione

1. Il diniego al rilascio della autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato acquisito il parere della commissione comunale di cui al successivo art. 13.

2. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro sessanta giorni dalla notifica.

Art 3 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in carta da bollo, dovrà contenere i seguenti dati:

- a) se ditta individuale: dati anagrafici del titolare e relativo codice fiscale
- b) se trattasi di società: dati completi della società, del legale rappresentante e dell'eventuale preposto, e relativi codici fiscali
- c) ubicazione del locale ove si intende svolgere l'attività con indicazione dei due esercizi della stessa tipologia più vicini a tale ubicazione
- d) tipo di attività che si intende svolgere

2. La domanda deve essere corredata dai documenti pertinenti all'istruttoria ed in particolare di:

- a) piantina planimetrica del locale e piantina planimetrica della zona riportante le distanze (misurate in metri lineari per il percorso pedonale più breve) rispetto ai due esercizi della stessa tipologia più vicini alla ubicazione in cui si intende svolgere l'attività; entrambe le planimetrie debbono essere vidimate da un tecnico iscritto ad albo professionale e di data non anteriore a tre mesi
- b) attestato di qualifica di mestiere o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
- c) copia autentica dell'atto costitutivo se trattasi di società con attestato di qualifica di mestiere del preposto all'attività
- d) altri documenti richiesti dall'ufficio per l'istruttoria e il perfezionamento della posizione

3. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante e da tutti i soci in caso di società semplice.

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno presentare

- certificato di destinazione d'uso del locale
- documentazione prescritta dalla legislazione di prevenzione (autocertificazione ai fini antimafia)
- certificato di iscrizione al registro delle imprese per le società e per le ditte individuali dopo la sua attivazione
- il documento comprovante la disponibilità del locale (a titolo di proprietà, locazione o comodato) e dimostrare di aver ottenuto il parere favorevole del competente ufficio del

Servizio Sanitario Nazionale ai fini dell'accertamento della idoneità igienico/sanitaria del locale.

- Decorsi inutilmente 120 giorni dalla ricezione dell'avviso di accoglimento della domanda, la pratica verrà archiviata.

Art. 4 - Qualifica professionale

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere chiesta da coloro che abbiano conseguito la qualifica professionale per l'attività indicata nella richiesta di autorizzazione ad esercitare, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Per gli estetisti, la qualifica professionale si intende conseguita nei modi indicati dalla legge statale 4 gennaio 1990 n. I e delle leggi regionali in materia
3. Per il rilascio dell'autorizzazione per i centri abbronzatura/solarium è necessario essere in possesso della qualifica professionale di estetista.

Art. 5 - Trasferimenti

1. Il trasferimento di un esercizio e' soggetto ad autorizzazione nel rispetto degli adempimenti relativi alle condizioni igienico/sanitarie del locale, alla destinazione d'uso del locale e alle distanze di cui al successivo art. 12.

Art. 6 - Subentri

1. IL trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, viene disciplinato dalla stessa procedura prevista dal D.M. 375/88 (art. 49) ed in conformità a quanto previsto dalla legge 310/93; ai fini del subentro e' necessario l'attestato di qualifica professionale.

Art. 7 - Ampliamento di superficie

1. L'ampliamento di superficie di un esercizio e' soggetto alla sola comunicazione al Sindaco, corredata oltre che dalla nuova piantina planimetrica vidimata e datata da un tecnico iscritto all'albo professionale, anche dalla destinazione d'uso della superficie da ampliare e dal parere favorevole ai fini igienico/sanitari.

Art. 8 - Forme di esercizio dell'attività

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.
2. Uno stesso imprenditore o una stessa società può essere titolare di più esercizi, fermo restando che ogni esercizio deve essere condotto da persona in possesso dei requisiti professionali.
3. Qualsiasi variazione nella società e nell'impresa individuale deve essere comunicata per iscritto al Sindaco entro 30 giorni.
4. In uno stesso esercizio possono essere assentite attività congiunte di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista, previa acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 3, del parere favorevole ai fini igienico/sanitari e dei requisiti professionali richiesti per ogni singola attività.
5. Le attività di cui al precedente comma, congiunte nello stesso esercizio, debbono essere esercitate in locali separati ed intercomunicanti.
6. La superficie minima per l'esercizio della attività di estetista e' stabilita in 20 mq.~

Art. 9 - Decadenza~revoca-sospensione

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento e' dichiarata decaduta negli stessi casi previsti dall'art. 31 della legge 426/71; per cancellazione dal registro di cui all'art. 31 lettera c della legge 426/71 si intende cancellazione dall'albo della imprese artigiane.
2. Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
3. L'autorizzazione può essere sospesa nei casi in cui risulti la mancanza della idoneità igienico/sanitaria del locale in cui e' svolta l'attività; con l'ordinanza di sospensione viene stabilito un termine entro il quale debbono essere ripristinati i requisiti igienico/sanitari.

4. L'autorizzazione può essere inoltre revocata in caso di gravi infrazioni al presente regolamento.
5. E' fatto obbligo al titolare di dare preventivamente comunicazione scritta al Sindaco in caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 6 giorni.
6. Per periodi superiori a 30 giorni, il Sindaco ha facoltà di autorizzare la sospensione dell'attività sino a 12 mesi eventualmente prorogabili di altri 6 mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
7. Le sospensioni non comunicate o non autorizzate hanno effetto ai sensi dell'art. 31 lettera b legge 426/71 richiamato al primo comma del presente articolo.
8. Nel caso di cessazione dell'attività e' fatto obbligo al titolare di inoltrare comunicazione scritta al Sindaco entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla cessazione stessa restituendo contestualmente l'atto autorizzativo.

Art. 10 - Intestazione e natura dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 possono essere intestate al titolare di impresa individuale o a società iscritta nel registro ditte/imprese della Camera di Commercio.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione l'esercente ha l'obbligo di richiedere contestualmente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85.
3. Negli esercizi di barbiere e parrucchiere uomo/donna, condotti da imprese artigiane iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane, e' consentita la vendita dei soli prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti, non applicandosi le disposizioni relative all'iscrizione degli esercenti il commercio e l'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426. E' fatto inoltre salvo per gli estetisti quanto espressamente previsto dall'art. 7 primo comma della legge statale 1/90.

Art. 11 - Obblighi di esposizione

Il titolare ha l'obbligo di tenere esposta nell'esercizio:

- l'autorizzazione
- la tabella dell'orario di apertura
- le tariffe delle prestazioni

Art. 12 - Distanze tra gli esercizi

1. Agli effetti dell'art 2 secondo comma lettera d della legge 161/63 modificato dalla legge 1142/70, la distanza minima fra gli esercizi della stessa categoria tipologica (come descritta all'art. 1) relativamente alle attività di barbiere e parrucchiere uomo/donna e' pari a 150 metri lineari, mentre per le attività di estetista e centro abbronzatura/solarium è pari a 100 metri lineari.
2. La misurazione delle distanze fra esercizi della stessa categoria tipologica (come descritta all'art. 1) dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. In caso di esercizi che non abbiano ingressi principali o secondari sulla pubblica via, la misurazione dovrà effettuarsi dalla mezzeria del portone di accesso dello stabile.
3. La predetta distanza si riferisce ai nuovi esercizi ed ai trasferimenti. In caso di sfratto esecutivo non per morosità, sopravvenuta inagibilità statica dei locali, trasferimento in locali di proprietà, la distanza di cui al comma 1 viene ridotta del 30%.
4. La distanza di cui sopra non si applica agli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento: nel caso di domanda di trasferimento di esercizio già esistente e posizionato a distanza inferiore rispetto a quella di cui al comma 1, la distanza minima da rispettare e' pari all'entità della distanza con l'esercizio più vicino all'atto della richiesta di trasferimento con la ulteriore condizione che l'ubicazione in cui si chiede il trasferimento sia in un raggio di 150 metri dalla vecchia ubicazione.

Art. 13 - Commissione comunale

1. E' costituita la commissione comunale consultiva per la disciplina della attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista, ai sensi dell'art. 3 della legge 1142/70 e della legge regionale Marche 24 settembre 1992 n. 47.
2. La commissione e' composta da:
 - o Sindaco o suo delegato che la presiede
 - o 3 rappresentanti categoria artigianale
 - o 3 rappresentanti designati dalla organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
 - o responsabile locale del Servizio Igiene e Sanità (o corrispondente Organo) del Servizio Sanitario Nazionale
 - o Comandante Polizia Municipale o suo delegato ~
 - o rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato e da suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato,
 - o 3 rappresentanti degli imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista.
3. Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'ufficio commercio.
4. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiani e dei Sindacati dei lavoratori deve pervenire al Sindaco entro 30 giorni dalla data della richiesta.
5. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Sindaco provvede autonomamente.
6. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di un componente dà facoltà alla Giunta di procedere alla sostituzione dello stesso, nel rispetto della procedura di designazione di cui al quinto comma.
- 7 La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine a:
 - redazione del regolamento, le sue modifiche o la soluzione dello stesso
 - domande di autorizzazione alla apertura di nuovi esercizi e al trasferimento di quelli esistenti
 - ordinanza sindacale sugli orari di cui all'art. 20 primo comma del presente regolamento
 - altre questioni di categoria che si ritenga di portare all'esame della commissione
8. La commissione e' nominata dalla Giunta (artt. 32 e 35 legge 142/90). I suoi membri possono essere rieletti.
9. La commissione resta in carica per quattro anni dall'atto di nomina.
10. La riunione della commissione e' valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo rispetto alla prima convocazione, la commissione opera qualunque sia il numero dei componenti presenti; per la validità della commissione e' comunque necessaria la presenza del Presidente.
11. La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. La commissione e' convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno 4 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.
13. La compilazione dell'ordine del giorno e' fatta rispettando l'ordine cronologico delle domande pervenute, distinte tra richieste di nuove autorizzazioni e richieste di trasferimento.

Art. 14 - Igiene del locale

1. L'idoneità igienico/sanitaria del locale in cui si intende svolgere una attività soggetta al presente regolamento e' accertata dal competente organo locale del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Tale idoneità si riferisce alla apertura ed al trasferimento di esercizi e al caso di mutamento delle condizioni oggettive precedentemente accertate.
2. I controlli sulla permanenza e sul rispetto dei requisiti igienico/sanitari sono demandati agli Organi di vigilanza secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di idoneità del locale da parte del competente organo del Servizio Sanitario Nazionale va indirizzata alla Azienda u.s.l. e deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio; alla domanda debbono essere allegati:
 - a) piantina planimetrica del locale sottoscritta dal richiedente e da tecnico abilitato, in scala 1:100, riportante analiticamente l'utilizzazione degli spazi a disposizione, le relative superfici, altezze e superfici finestrate;

- b) relazione tecnica relativa allo stato del locale, alle attrezzature e suppellettili installate o da installare, al numero dei posti di lavoro, ai procedimenti tecnici, al sistema di ventilazione, al rifornimento idrico e allo smaltimento delle acque usate o di rifiuto;
- c) elenco dei macchinari e delle attrezzature impiegati.

Qualora siano necessari interventi edilizi o altri interventi importanti che incidono significativamente sullo stato del locale, la dichiarazione suindicata può essere rilasciata in forma provvisoria sulla base degli atti e di un eventuale sopralluogo preliminare; al termine dei lavori e dopo che l'esercizio sarà stato completato e arredato in ogni sua parte sarà rilasciata la dichiarazione in forma definitiva.

Art. 15 - Particolari osservanze igieniche

1. Il titolare dell'autorizzazione sarà responsabile dell'osservanza, anche da parte dei dipendenti, delle seguenti norme:

- a) il personale, compreso il titolare ed i suoi collaboratori familiari, dovranno essere muniti di tessera sanitaria di idoneità fisica rilasciata dall' autorità sanitaria locale competente, da cui risulti di non essere affetto da malattie diffuse
- b) l'esercizio ed i locali annessi dovranno essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi approvati dagli uffici competenti del Servizio Sanitario Nazionale
- c) I rasoi usati debbono essere del tipo a lametta intercambiabile da sostituire ad ogni nuova prestazione, prima della quale lo stesso rasoio dovrà essere sottoposto a sterilizzazione con macchinario ad aria calda in grado di raggiungere 100 gradI celsius o altro idoneo sistema di sterilizzazione
- d) medesima opera di sterilizzazione dovrà essere eseguita sugli altri attrezzi utilizzati e sempre prima di ogni e qualsiasi prestazione
- e) la risciacquatura della faccia, dopo la rasatura, deve essere fatta con acqua abbondante e corrente
- f) le spazzole, i pettini e gli altri attrezzi che servono per i capelli, sia per il taglio che per l'acconciatura, dovranno essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ciascun servizio
- g) e' fatto obbligo di rifiutare il servizio al cliente che abbia manifesti segni di malattia al viso o al cuoio capelluto, a meno che lo stesso non sia fornito di mezzi propri di toilette (rasoio, forbici, spazzola, pettine, ecc.); il personale che serve tale cliente deve subito dopo il servizio lavarsi le mani, disinfettarsi e cambiare il camice o la giacca o la tuta.

Art. 16 - Tessera sanitaria

1. Le tessere sanitarie di idoneità fisica del titolare, del personale dipendente e dei collaboratori familiari debbono essere conservate nell'esercizio e debbono essere esibite ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

Art. 17 - Igiene del personale

1. Il personale lavorante deve indossare o giacca o camice o tuta, in ogni caso di colore a tonalità chiara, costantemente puliti, avere unghie rasate a livello dei polpastrelli e pulite.

Art. 18 - Impiego di prodotti cosmetici

1. I prodotti cosmetici usati nell'esercizio debbono essere conformi alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia.

Art. 19 - Attività non soggette al regolamento

1. Non sono soggette al presente regolamento:
- -le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale
 - le attività di carattere terapeutico che a norma delle leggi sanitarie rientrano nelle professioni sanitarie o nelle arti ausiliarie alla professione sanitaria.

Art. 20 - Orari degli esercizi

1. Gli esercizi di cui al presente regolamento osserveranno l'orario di apertura e chiusura che sarà fissato con ordinanza sindacale, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Su motivata richiesta degli interessati, il Sindaco con proprio atto può derogare l'orario di apertura e chiusura per comprovate ragioni.

Art. 21 - Attività istruttoria e di controllo.

1. L'attività istruttoria di competenza comunale nelle materie del predetto regolamento e' svolta dall'ufficio commercio.
2. L'attività di controllo nelle materie del presente regolamento e' demandata alla Polizia Municipale ed agli altri Organi di vigilanza secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 22 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza da parte degli operatori alle prescrizioni imposte dal presente regolamento, comprese quelle relative agli orari di apertura e chiusura di cui all'art. 20 primo comma, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 da applicare con le modalità di cui alla legge 689/81.
2. In caso di gravità della violazione o di recidiva, il Sindaco può disporre la sanzione accessoria biella sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.
3. A chiunque eserciti una attività soggetta al presente regolamento senza autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 da irrogare con le modalità di cui alla legge 689/81; il Sindaco dispone inoltre la cessazione dell'attività svolta senza autorizzazione e adotta i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di precedenti ordinanze di revoca, sospensione o cessazione attività.

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8 quarto e quinto comma del presente regolamento, gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di autorizzazione di attività di barbiere possono ottenere in sostituzione l'autorizzazione per esercizio della attività di parrucchiere uomo/donna, alle seguenti condizioni:
 - a) la richiesta, in carta legale, corredata dalla necessaria documentazione e quindi dalla corrispondente qualificazione professionale, deve essere presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) le attività da trasformare non sono tenute a rispettare le distanze minime previste dall'art. 12 sempreché l'attività trasformata venga svolta negli stessi locali esistenti ed autorizzati per attività di barbiere al momento della entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) dovrà essere dichiarata la idoneità igienico/sanitaria del locale per l'attività da trasformare.

Art. 24 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di avvenuto esame della deliberazione di approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo.
2. Dalla stessa data cessa di avere effetto il regolamento sulla materia approvato con deliberazione n. 738 in data 11 agosto 1972 del Subcommissario prefettizio e successive modificazioni.